

S T A T U T O
Approvato dal XIII Congresso Nazionale
Quinto di Treviso 8 ottobre 2011

Principi ideali e regole per la loro affermazione

La *Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, Artigiani ed Artisti, Industriali, Agricoltori, delle Attività del Terziario, dell'informatica e Telematica, delle professioni in campo legale, economico, tecnico e contabile, del Turismo e dei servizi* (C.I.D.E.C.) ispira la propria attività ai valori di libertà, pluralismo, democrazia, solidarietà, responsabilità, eguaglianza e convivenza civile, religiosa e razziale. La Confederazione ispira la propria attività ai principi del Federalismo democratico, e della costruttiva collaborazione nelle istituzioni tra diverse professionalità e tra diverse provenienze geografiche.

La Confederazione imposta la propria azione al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) osservanza delle Leggi dello Stato nella condivisione dei principi etici e morali che le ispirano;
- b) rispetto e promozione della coscienza associativa, dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e delle altre controparti, destinatarie dei beni e dei servizi di tutte le imprese associate alla CIDEDEC, alle quali sono obbligati tutti gli iscritti, nonché le strutture della CIDEDEC e delle associazioni aderenti a qualunque livello dell'organizzazione Confederale;
- c) contribuzione fattiva alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità delle persone, dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- d) partecipazione attiva e costruttiva degli associati e delle Associazioni Aderenti alla vita della Confederazione a tutti i livelli e nelle forme stabilite dallo Statuto Confederale e dai Regolamenti approvati dai suoi organi competenti;
- e) adesione ai principi di democrazia libertà e federalismo che costituiscono il fondamento culturale della Confederazione;
- f) espletamento degli incarichi associativi interni e di quelli pubblici su indicazione della CIDEDEC, con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli alla Confederazione, al livello di nomina, qualora il superiore interesse della Confederazione lo esiga;
- g) dovere di garantire la qualità dell'immagine ed il rispetto del nome della Confederazione in ogni attività anche esterna al contesto associativo.
- h) libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- i) pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- l) democrazia interna quale regola fondamentale della organizzazione confederale, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che la CIDEDEC propugna nel Paese;
- m) la sussidiarietà, come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori del presente articolo;
- n) la solidarietà all'interno del sistema confederale e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa.

Art. 1 – Denominazione e sistema di rappresentanza

1) La **C**onfederazione **I**taliana **D**egli **E**sercenti **C**ommercianti, Artisti o Artigiani, delle Attività del Terziario, del Turismo e dei Servizi, denominata in breve C.I.D.E.C., è l'espressione associativa dei soggetti predetti, operanti in forma di imprese individuali o società di persone, di capitali e di cooperative sociali e di produzione e lavoro, di consorzi.

2) Le qualifiche personali di Associato, di Dirigente C.I.D.E.C. di qualunque livello, di Associato o Iscritto ad Associazione Aderente alla Confederazione, comportano l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei principi e delle regole in esso previste;

3) La Confederazione è ente di diritto privato, non commerciale, quindi non ha fini di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. Essa non ha vincoli con partiti o movimenti politici.

4) La Confederazione ha sede legale in Roma. La sede legale può essere trasferita in altra città su proposta motivata dal Presidente Nazionale approvata dalla Giunta esecutiva Nazionale.

5) La Confederazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi

1) La Confederazione è soggetto sindacale dedicato allo sviluppo delle categorie che rappresenta e del sistema culturale ed economico nel quale esse operano ed ha i seguenti scopi:

a) la tutela e la rappresentanza dei settori che in essa si organizzano nei confronti delle istituzioni pubbliche e private comprese le organizzazioni culturali, politiche, economiche, sociali, sindacali, nazionali, internazionali e sovranazionali. A tal fine, per rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, C.I.D.E.C. è legittimata ad agire in difesa, non solo dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati, nonché delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi del presente statuto, partecipano al sistema confederale.

b) lo sviluppo qualitativo e quantitativo degli interessi culturali, economici e sociali degli Associati o delle Associazioni ad essa aderenti ed il riconoscimento del loro ruolo sociale;

c) la partecipazione dei settori rappresentati ai benefici derivanti dalle tendenze in atto, di globalizzazione dei sistemi economici e di mondializzazione dei rapporti culturali, scientifici e tecnologici, industriali e mercantili.

d) la organizzazione e la erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori che aderiscono al sistema confederale, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) l'attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, in coerenza con le linee strategiche generali ed in armonia con i principi organizzativi contenuti nel presente statuto;

f) la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati. Organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio ed iniziative similari su temi economici, sociali e/o culturali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo ed istituzionale;

g) concorre a promuovere i processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in particolare, delle imprese rappresentate;

h) promuove la costituzione e/o partecipa ad istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo, alla formazione professionale, alla assistenza tecnica, finanziaria e previdenziale, sociale e culturale dei settori delle imprese rappresentate e vi concorre anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari.

2) Per il raggiungimento dei propri scopi la Confederazione è impegnata a :

a) stipulare contratti ed accordi collettivi di lavoro a tutti i livelli di contrattazione nell'interesse generale dei settori rappresentati;

b) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale e manageriale e l'elevazione culturale delle categorie associate e dei loro addetti nonché degli aspiranti per le attività da essi svolte, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;

c) favorire lo sviluppo delle strutture necessarie alle attività degli associati anche attraverso forme di collaborazione tra gli stessi;

d) partecipare al processo di definizione delle regole del mercato dei settori, delle categorie e delle altre attività svolte dagli associati;

e) assistere e coordinare l'attività di tutela e promozione degli associati;

f) verificare e garantire che gli statuti delle Associazioni aderenti e delle Federazioni interne nonché lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi ai principi contenuti nel presente Statuto, richiedendo se del caso il tempestivo adeguamento;

- g) svolgere azioni conciliative delle controversie in generale, attraverso la costituzione di un proprio organismo interno o mediante stipula di accordi con organismi esterni accreditati;
- h) assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni o enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo dei settori e delle categorie rappresentate, alla formazione professionale nonché all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, amministrativa, societaria, contabile e tributaria, sociale e culturale delle stesse, ovvero concorrervi con proprie risorse umane, finanziarie e patrimoniali;
- i) promuovere ed attuare, tramite i propri uffici, qualsiasi iniziativa che tenda a fornire, anche alle singole imprese associate, la consulenza e l'assistenza per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle loro imprese. In questo ambito la Confederazione presta alle imprese associate direttamente, o tramite associazioni aderenti o costituite, comprese quelle non in ambito CIDEDEC, o strutture collegate, partecipate, controllate, servizi di formazione, di informazione e di assistenza politico/sindacale e tecnico/legale e in particolare tra l'altro in materia fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, bancaria, creditizia, fallimentare e di recupero crediti, assicurativa e ambientale, nonché, ai sensi della legge 11.01.1979 n. 12, in materia di lavoro, previdenziale e assistenziale, e quanto altro può necessitare al loro sviluppo e/o alla loro gestione; organizzare e fornire un sistema di servizi a favore delle imprese nonché delle Associazioni e Federazioni di categoria comprese quelle non in ambito CIDEDEC;
- l) assistere gli associati nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, con la partecipazione, quale delegato, alle conciliazioni in sede sindacale di cui all'art. 2113 comma 4 c.c. e successive modifiche, ed in ogni vertenza o questione sindacale, nonché in ogni pratica inerente alla legislazione del lavoro: in ogni caso di applicazione e nel rispetto della legislazione in vigore in materia;
- m) assistere e rappresentare gli associati e le classi degli associati nelle controversie civili o societarie, tra associati o verso terzi, favorendo la mediazione e la conciliazione: in ogni caso di applicazione e nel rispetto della legislazione in vigore in materia;
- n) proporre provvedimenti legislativi e regolamenti atti a soddisfare le legittime aspettative degli associati, specialmente quella relativa alla disciplina giuridica;
- o) promuovere la costituzione di C.A.F. imprese ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 9.7.1997 art. 32 comma 1 e art. 34 o comunque della normativa vigente in materia, oppure convenzionarsi con uno o più già esistenti;
- p) promuovere la costituzione di patronati ai sensi della legge n. 152 del 30.03.2001 o comunque della normativa vigente in materia, oppure convenzionarsi con uno o più già esistenti, per l'assistenza e la tutela degli associati in materia previdenziale, assistenziale, pensionistica e per quanti altri compiti la legge assegna a tale istituto;
- q) promuovere la costituzione di consorzi di garanzia collettiva fidi e loro consorzi e società finanziarie per agevolare il credito a favore degli associati ed in tale ambito costituire un fondo antiusura;
- r) promuovere e partecipare ad iniziative di mutualità, sociali, culturali, ricreative e sportive per gli associati ed i loro familiari, per i partecipanti alle Associazioni Confederate ed a quelle aderenti;
- s) esercitare ogni altra funzione sia essa conferita da leggi e disposizioni di Pubbliche Autorità, dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni dei propri organi e da accordi unitari con le altre organizzazioni artistiche, professionali e imprenditoriali;
- t) promuovere e partecipare a progetti di unità sindacale e ad iniziative e manifestazioni comuni con le altre Federazioni e Confederazioni dei settori e delle categorie rappresentati;
- u) collaborare con organismi pubblici o privati operanti nel campo peritale e della consulenza;
- v) organizzare e promuovere eventi e manifestazioni;
- z) espletare ogni altro compito affidatogli dalle Leggi, dalle disposizioni governative e da quanto potrà essere deliberato dalle proprie assemblee congressuali o dai vertici nazionali della CIDEDEC.
- 3) La Confederazione potrà svolgere, inoltre, qualunque attività connessa a quelle sopraindicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, o quant'altro, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi statutari, a tal fine, la Confederazione esprime linee di indirizzo vincolanti per tutti gli associati e ne coordina l'attuazione.

Art. 3 – Costituzione del sistema confederale

1) La Confederazione C.I.D.E.C. si fonda sul sistema confederale.

Il sistema confederale è costituito dalle Federazioni Nazionali di Settore o di Categoria e dai Comitati Regionali.

C.I.D.E.C., Federazioni Nazionali delle Categorie di Settore ed i Comitati Regionali sono associazioni di diritto privato dotate, fra loro e nei confronti dei terzi, di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni del presente statuto.

Tutti i livelli del sistema confederale ispirano e conformano la propria azione ai principi, alle regole ed agli scopi previsti dal presente statuto.

Ad ogni livello del sistema, gli associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che, comunque, si trovino in posizione debitoria verso il pertinente livello del sistema, non possono esercitare i diritti associativi.

L'organizzazione dei livelli che compongono il sistema confederale si fonda su principi di differenziazione e specializzazione delle funzioni, di decentramento, di adeguatezza, di coesione, di reciprocità, di sussidiarietà di sistema, al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

2) Possono essere costituite Federazioni Nazionali delle Categorie o di settore nell'ambito degli Esercenti Commercianti, Artigiani, Artisti, delle Attività del Terziario, del Turismo e dei Servizi, con modalità, regole e funzioni di cui all'art. 17 del presente statuto.

Ogni Federazione Nazionale di Categoria già costituita e ratificata dalla Sede Nazionale CIDEDEC, sarà riconosciuta a condizione dell'adeguamento e armonizzazione del suo Statuto con quello Nazionale della CIDEDEC, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di approvazione di quest'ultimo. Tale obbligatorio adempimento da parte di ciascun loro Consiglio Nazionale deve entro lo stesso termine essere notificato e documentato alla Sede Nazionale.

Le Federazioni Nazionali di categoria e le loro diramazioni territoriali hanno autonomia amministrativa e contabile e le cariche interne ad esse sono elettive:

Ciascun Presidente di Federazione Nazionale di Categoria o di Associazione aderente è il solo responsabile della regolarità gestionale all'interno della propria Federazione o associazione aderente.

Gli associati che esercitano il diritto di recesso e/o che sono soggetti al provvedimento di espulsione dalla Confederazione decadono automaticamente dal rapporto associativo con la Federazione Nazionale di Categoria di appartenenza.

3) I Comitati Regionali CIDEDEC sono costituiti dalle Federazioni territoriali della stessa Regione con modalità, regole e funzioni definite dall'art. 14 del presente Statuto.

Essi sono presieduti dal Presidente CIDEDEC Regionale. Il Presidente CIDEDEC di ciascuna regione è membro di diritto del Direttivo Nazionale delle Regioni, ed è eletto dai Presidenti delle Federazioni territoriali appartenenti alla stessa Regione.

Il Presidente CIDEDEC Regionale è accreditato presso gli enti locali in rappresentanza politica della Confederazione con nota a cura e firma del Presidente Nazionale e Segretario Generale Nazionale

I Comitati Regionali hanno autonomia amministrativa e contabile e le cariche interne ad esse sono elettive.

Ogni Comitato Regionale, costituendo o già costituito e riconosciuto ai fini ed alla data di svolgimento del XIII Congresso Nazionale della CIDEDEC, dovrà essere ratificato dalla Giunta Esecutiva Nazionale a condizione dell'adeguamento e armonizzazione del suo Statuto con quello Nazionale della CIDEDEC, da effettuarsi per i Comitati già costituiti entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente Atto. Tali obbligatori adempimenti devono entro lo stesso termine essere notificati e documentati alla Sede Nazionale.

4) Le Federazioni territoriali CIDEDEC sono costituite da associati appartenenti alla stessa area territoriale. Laddove già esiste, non può costituirsi alcuna altra Federazione territoriale.

Ogni Federazione territoriale può istituire strutture comunali e/o intercomunali laddove insistono ed operano almeno 50 associati. Le dette strutture sono diretta emanazione e dipendono dalla Federazione territoriale che l'ha istituita e che può in qualsiasi motivo trasferirne la sede o sopprimerla.

Ognuna delle dette strutture comunali e/o intercomunali promuove la visibilità della Confederazione sul territorio di competenza mediante la istituzione di una sede che espone il logo e la denominazione della CIDEDEC con l'aggiunta della dicitura "SEDE (comunale o intercomunale) della Federazione territoriale CIDEDEC di _____"

La sede delle predette strutture territoriali deve corrispondere alle esigenze di serietà di decoro propri di una sede sindacale, nella quale potranno essere resi servizi in favore degli associati per il tramite dei "centri servizi Cidec" dotati di propria autonomia organizzativa ed economica.

Il Presidente di ognuna delle dette strutture è accreditato presso gli enti locali in rappresentanza politica della Confederazione giusta delega a cura e firma del Presidente della Federazione territoriale.

Le Federazioni territoriali hanno autonomia amministrativa e contabile e le cariche interne ad esse sono elettive.

Ciascun Presidente di Federazione territoriale CIDEDEC è il solo responsabile della regolarità gestionale all'interno della propria Federazione o associazione aderente.

Ogni Federazione, anche quelle finora denominate "Provinciale" assume la denominazione di Federazione territoriale. Quelle costituenti o già costituite e riconosciute ai fini ed alla data di svolgimento del XIII Congresso Nazionale della CIDEDEC, dovranno essere ratificate dall'Organo Esecutivo Regionale o in mancanza dall'Assemblea Regionale dei Presidenti delle Federazioni territoriali della stessa Regione, a condizione dell'adeguamento e armonizzazione del suo Statuto con quello Nazionale della CIDEDEC, da effettuarsi per le Federazioni territoriali già costituite entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente Atto. Tutti i predetti obbligatori adempimenti devono entro lo stesso termine essere notificati e documentati alla Sede Nazionale.

6) Le Associazioni Aderenti sono Enti, Istituti ed altri organismi già costituiti, che condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della Confederazione C.I.D.E.C.

L'adesione alla C.I.D.E.C. può avvenire a qualsiasi livello territoriale locale o Nazionale ed è sottoscritta dal responsabile o dal Presidente territorialmente competente.

Le Associazioni Aderenti alla CIDEDEC e le loro diramazioni territoriali hanno autonomia amministrativa e contabile ed in relazione ai rapporti con la CIDEDEC le cariche sono elettive.

Art. 4 – Associati, Tesseramento, Quote di iscrizione

Chiunque esercita, o ha cessato per limiti di anzianità o di vecchiaia, una o più delle attività tutelate dalla CIDEDEC, che entra a far parte del sistema confederale CIDEDEC attraverso l'adesione, è titolare del rapporto associativo ed ha diritto di partecipare alla vita associativa della CIDEDEC, avvalendosi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine di attribuzione, dal presente statuto e dagli statuti degli altri livelli.

CIDEDEC verifica che gli associati, per tutta la durata del rapporto associativo, restino in possesso dei requisiti di appartenenza, adottando, in mancanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Statuto.

1) L'Associato può essere:

a) Ordinario, se iscritto alla Confederazione ai sensi dell'art. 1 comma 1 del presente Statuto;

b) Onorario, per meriti riconosciuti e documentati o, laddove abbia contribuito al prestigio della Confederazione; in tal caso non ha obbligo di pagamento della quota associativa né può partecipare all'elettorato attivo salvo che non sia anche Associato Ordinario. Può partecipare all'elettorato passivo degli organi nazionali della Confederazione. La qualifica di associato Onorario è attribuita dal Presidente Nazionale sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale.

c) di Diritto, in quanto Presidenti p.t. delle Associazioni Nazionali Aderenti, fino al termine di validità della convenzione stipulata. Gli iscritti di diritto possono partecipare all'elettorato attivo e passivo di ogni organo di livello territoriale fino al termine di validità della convenzione stipulata.

d) Dirigente o componente i organi o strutture territoriali e nazionali CIDEDEC alla data di svolgimento del Congresso Nazionale che approva il presente Statuto

2) Possono presentare domanda di iscrizione alla Confederazione tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 del presente Statuto, siano persone fisiche o giuridiche.

3) Coloro che intendono associarsi alla Confederazione devono presentare domanda di adesione rivolta al Presidente della Federazione territorialmente competente in relazione al luogo di residenza o domicilio oppure presentare domanda alla propria Federazione di categoria. La scheda di adesione deve essere trasmessa senza indugio dalla Federazione di appartenenza, unitamente alla quota di iscrizione spettante alla Sede C.I.D.E.C. Nazionale secondo il riparto di cui al comma 7 del presente articolo, alla Presidenza Nazionale per essere censita nel Centro Elaborazione Dati della Confederazione. L'efficacia del rapporto associativo è subordinatamente condizionata all'iscrizione del nominativo dell'associato nel Centro Elaborazione Dati (C.E.D.)

La non associabilità, il recesso, l'esclusione e la decadenza del rapporto associativo devono essere comunicati per iscritto a pena di inefficacia.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione danno sempre luogo alla cancellazione del nominativo dal C.E.D.

La cancellazione dalla Confederazione comporta la restituzione della tessera comprovante l'appartenenza al sodalizio, ed è facoltà della Confederazione segnalare la cancellazione a tutti gli enti presso i quali è stato accreditato come semplice iscritto o come dirigente. La mancata restituzione della tessera e l'uso indebito delle denominazioni, loghi e profili C.I.D.E.C. potranno essere perseguiti a termine di legge.

4) L'iscrizione ha validità annuale. L'Associato che vorrà recedere dovrà darne comunicazione scritta alla Federazione territorialmente competente, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso contrario il vincolo associativo si intenderà tacitamente rinnovato. Il recesso non estingue le pregresse obbligazioni di pagamento delle quote associative insolute.

5) Gli associati si obbligano:

a) all'osservanza della Legge e del presente Statuto;

b) all'ottemperanza delle deliberazioni adottate dagli organi della Confederazione;

c) ad essere in regola con il pagamento delle quote associative annuali, anche al fine di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed al godimento dei vantaggi dell'essere associato. L'associato moroso è automaticamente sospeso da ogni carica in seno alla Confederazione e decade automaticamente dal vincolo associativo e da ogni beneficio dell'essere tale. Le Federazioni territoriali trasmetteranno, annualmente, al Segretario Generale Nazionale, l'elenco degli associati appartenenti al loro territorio che risultano morosi, e senza indugio, l'elenco degli associati che hanno esercitato il diritto di recesso.

6) Le quote associative, in caso di recesso o decadenza non sono rimborsabili;

7) le quote associative annuali sono riscosse con pagamento *pro manibus*, ovvero con le modalità consentite dalle convenzioni sottoscritte dal Presidente Nazionale con gli enti previdenziali, assicurativi e camerali, mediante pagamento diretto alla sede nazionale CIDEDEC, ovvero alla Federazione territoriale di appartenenza che, in tal caso è obbligata a corrispondere quanto riscosso alla sede CIDEDEC nazionale al netto della percentuale di competenza entro il 31 dicembre di ogni anno;

8) L'importo delle quote associative e di rinnovo annuale per gli associati ordinari è determinato dalla Giunta Esecutiva Nazionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, su proposta motivata del Presidente Nazionale; di queste, le quote a fronte delle spese dell'organizzazione CIDEDEC sono ripartite nel seguente modo:

a) 40% alla Sede Nazionale;

b) 10% al Comitato Regionale;

c) 50% alla Federazione territoriale o di categoria che, in caso di riscossione diretta, potrà trattenere le quote in tale misura;

In mancanza della Federazione di categoria o territoriale o del Comitato Regionale, la parte spettante andrà alla sede Nazionale;

9) E' istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, il Ruolo Nazionale Annuale dei Dirigenti CIDEDEC.

Nel detto Ruolo possono essere iscritti, su apposita domanda: a) i dirigenti Nazionali e periferici della CIDEDEC e/o delle Federazioni Nazionali e territoriali di Settore e di Categoria della stessa CIDEDEC, b) quanti documentino l'esperienza professionale maturata in campo sindacale, anche presso soggetti concorrenti. Nel detto caso b) la domanda di iscrizione vale ai fini dell'eventuale scelta per le funzioni di Commissario o Delegato dei livelli operativi Regionali, Metropolitan, Comunali e intercomunali della CIDEDEC e delle sue Federazioni Nazionali e Locali.

La Giunta Esecutiva Nazionale dovrà approvare un apposito Regolamento del Ruolo Nazionale Annuale dei Dirigenti CIDEDEC, nel quale siano previste le regole di tenuta e funzionamento dello stesso e l'importo della quota associativa annuale dei dirigenti. Per la riscossione di quest'ultima si applica il sistema di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 5 – Organi Nazionali

1) Sono Organi Nazionali della Confederazione:

- a)** la Convention Nazionale degli associati;
- b)** il Consiglio Nazionale delle Regioni;
- c)** il Consiglio Nazionale delle Categorie;
- d)** Il Presidente Nazionale;
- e)** il Vice Presidente Vicario Nazionale;
- f)** il Segretario Generale Nazionale;
- g)** la Giunta Esecutiva Nazionale;
- h)** il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- i)** il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 6 – Convention nazionale degli associati

1) alla Convention degli associati spetta l'elezione, con voto di lista, del Presidente, del Vice Presidente Vicario Nazionale e del Segretario Generale Nazionale;

2) la Convention degli associati è convocata dal Presidente Nazionale ogni 6 anni, mediante avviso comunicato agli aventi diritto con pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale.

3) la Convention degli associati è convocata, in via suppletiva al Presidente Nazionale, dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri se ricorrono uno o più dei seguenti tassativi casi:

- a) assenza di convocazione della Convention ai sensi del comma precedente;
- b) contemporanee dimissioni del Presidente e del Vice Presidente Vicario;
- d) nel caso di cui all'art. 8 comma 3.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri accertata la ricorrenza di uno dei suddetti casi, convoca la Convention entro i successivi 60 giorni da quello in cui è stato accertato l'evento.

Al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri competono gli adempimenti connessi e conseguenti alla convocazione di cui al presente comma, e a tale scopo, la Sede Nazionale per il congresso è quella da egli eletta per la durata e fino alla nomina dei nuovi organi nazionali da parte del Congresso.

4) Partecipano ed hanno diritto al voto in seno alla Convention tutti gli associati CIDEDEC in regola con il pagamento della quota associativa alla data di celebrazione della Convention.

5) la Convention elegge nella seduta d'apertura dei lavori il Comitato per le elezioni composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale Vicario, dal Segretario Generale Nazionale, a quest'ultimo quale spetta la funzione verbalizzante. Il Comitato per le elezioni verifica la legittimazione al voto degli associati partecipanti.

La Convention, in apertura dei lavori elegge, altresì, il seggio elettorale composto dal Presidente e da due Scrutatori.

7) la Convention in prima convocazione è validamente costituita e può deliberare con l'intervento favorevole di almeno la metà più uno dei Delegati; in seconda convocazione, da fissarsi a distanza di almeno un'ora dalla prima, delibererà a maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero;

8) Le votazioni avvengono per alzata di mano o appello nominale.

Art. 7 – Consiglio Nazionale delle Regioni e Consiglio Nazionale delle Categorie

1) Sono organi della CIDEDEC il Consiglio Nazionale delle Regioni ed il Consiglio Nazionale delle categorie.

1) Il Consiglio Nazionale delle Regioni è composto da tutti i presidenti regionali CIDEDEC e dai delegati delle Federazioni territoriali attribuiti annualmente dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Il numero dei componenti del Consiglio Nazionale delle Regioni è determinato annualmente dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Esso è convocato e presieduto (senza diritto di voto) dal Segretario Generale Nazionale almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Nazionale delle Regioni elegge al suo interno un Vicepresidente Nazionale che sarà membro della Giunta Esecutiva Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delle Regioni ha la funzione di promuovere le attività CIDEDEC sul territorio curandone la gestione sulla base del programma politico approvato dalla Convention degli associati.

3) Il Consiglio Nazionale delle Categorie riunisce tutti i presidenti delle Federazioni di Categoria che abbiano almeno 400 iscritti in regola coi versamenti alla Sede CIDEDEC Nazionale. Esso è convocato e presieduto (ma senza diritto di voto) dal Vicepresidente vicario Nazionale almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Nazionale delle Categorie elegge al suo interno un Vicepresidente Nazionale di categoria che sarà membro della Giunta Esecutiva Nazionale. Il Consiglio Nazionale delle Categorie promuove le attività nell'interesse delle categorie di settore, curandone la gestione sulla base del programma definito dal Congresso.

4) Spetta al Consiglio Nazionale delle Categorie:

- a) l'approvazione e le modifiche dello statuto confederale CIDEDEC;
- b) la delibera dei documenti di indirizzo politico-sindacale della Confederazione;
- c) l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- d) l'elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- e) deliberare lo scioglimento della Confederazione con il voto favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei 9/10 dei componenti.

4) Regole comuni:

ciascun Consiglio Nazionale è indipendente l'uno dall'altro, ed è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice.

In caso di parità dei voti espressi in seno al Consiglio Nazionale delle Regioni e in seno al Consiglio Nazionale delle Categorie la proposta si intenderà per "non approvata".

In seconda convocazione ciascuno è validamente costituito e delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.

La decisione di ciascun Consiglio può essere adottata, oltre che con il metodo assembleare (convocazione, riunione, discussione, votazione e deliberazione), anche mediante consultazioni scritte o consenso scritto degli aventi diritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli aventi diritto deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La scelta del procedimento deliberativo alternativo al metodo assembleare spetta al rispettivo convocante a seguito di trasmissione da parte di qualsiasi avente diritto di consultazione scritta.

Il rispettivo soggetto convocante provvederà:

- a) a trasmettere la consultazione scritta pervenutagli a tutti gli aventi diritto;
- b) ad indicare il termine ultimo per esprimere il consenso o meno alla consultazione;
- c) a ricevere l'espressione di voto sulla stessa;

d) a comunicare l'esito della deliberazione per iscritto entro 3 giorni dal termine ultimo da egli concesso per l'espressione di voto.

Anche in tal caso la deliberazione sarà assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consensi espressi dagli aventi diritto al voto.

4) I Vice Presidenti Nazionali eletti da entrambi i Consigli rimangono in carica contemporaneamente al Presidente Nazionale.

Art. 8 – Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Vicario

1) Il Presidente Nazionale, eletto dalla Convention degli associati riassume in sé tutti i poteri esecutivi, tra cui:

a) ha la rappresentanza legale e negoziale della Confederazione con facoltà di nominare consulenti e procuratori, sottoscrive i contratti collettivi Nazionali e locali;

b) ha la rappresentanza politica della Confederazione ed esercita il potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema;

c) ha la gestione ordinaria della Confederazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento della attività della Confederazione stessa; con facoltà di nomina di delegati per singole attività;

d) coordina le iniziative per l'esecuzione dei deliberati dell'ultimo Congresso, dei Direttivi, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;

e) firma gli atti ed i documenti che impegnano la Confederazione in materia politico-sindacale, sulla base delle indicazioni programmatiche emanate dal Congresso Nazionale, dandone poi, alla prima riunione utile, notizia al Consiglio Nazionale ed alla Giunta Esecutiva Nazionale;

f) procede alla accensione e alla estinzione a nome della Confederazione di conti correnti, libretti di deposito e di servizi postali e bancari, liberi ed affidati;

g) compie ogni altro atto di natura amministrativa e contabile nel rispetto e nei limiti del Bilancio di previsione dell'esercizio, salve le modifiche urgenti approvate preventivamente dalla Giunta Esecutiva Nazionale;

h) procede all'assunzione o al licenziamento di collaboratori con rapporto di lavoro dipendente ed autonomo;

i) procede, se del caso, alla nomina ed alla revoca di un eventuale Direttore della Sede Nazionale;

l) può conferire l'incarico di membro o Presidente di commissioni costituite per la trattazione di specifiche problematiche;

m) adotta i provvedimenti sanzionatori nei confronti degli associati, secondo le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 del presente Statuto;

n) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Confederazione;

o) in caso di motivata e documentata urgenza, nell'interesse della CIDEDEC, può esercitare provvisoriamente tutti i poteri della Giunta Esecutiva Nazionale, richiedendo poi a quest'ultima l'approvazione di fatti ed atti posti in essere e che, se non approvati, sono automaticamente annullati.

p) convoca e presiede la Giunta Esecutiva Nazionale ed il Consiglio Nazionale.

q) svolge funzioni di tesoriere della Confederazione, con espressa facoltà di nominare un delegato a tale funzione scelto tra i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, il quale è obbligato a fornire informazioni di tesoreria a semplice richiesta del Presidente Nazionale.

r) l'adozione dei provvedimenti di commissariamenti delle Federazioni Metropolitane e sue strutture sul territorio nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 20 del presente Statuto;

s) può annullare, con provvedimento motivato, in prima istanza, statuti e/o atti di tutte le strutture territoriali, contrari alla Legge, allo Statuto Nazionale e/o all'indirizzo politico sindacale della Confederazione. Avverso tale provvedimento di annullamento è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Proibiviri, secondo le modalità previste dall'articolo 18 commi 3 e segg..

t) unitamente al Segretario Generale Nazionale, svolge i compiti previsti dall'art. 9, comma 2 del presente statuto.

u) determina annualmente il numero dei componenti del Consiglio Nazionale delle Categorie

2) E' compatibile e non comporta decadenza la contemporanea assunzione, in capo alla medesima persona, delle cariche di Presidente Nazionale, di Vice Presidente Nazionale, di Segretario Generale Nazionale con altre cariche confederali e di categoria, ad eccezione delle cariche di componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

2) Il Vice Presidente Vicario eletto dalla Convention degli associati svolge le medesime funzioni del Presidente Nazionale in via esclusivamente suppletiva o per delega del Presidente Nazionale.

Svolge altresì le funzioni previste nel presente Statuto tra cui :

- a) presiede e convoca le riunioni del Consiglio Nazionale delle Categorie, con funzione di verbalizzante, ove non ha diritto di voto;
- b) è membro di diritto della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale dove partecipa con diritto di voto.

3) Il Presidente Nazionale decade dalla carica in caso di morte o totale inattività per malattia protratta oltre i 90 giorni consecutivi, verificata, documentata e dichiarata dal Vice Presidente Vicario, dal Segretario Generale Nazionale e dal Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri. In tal caso le funzioni di Presidente Nazionale fino alla celebrazione della Conveniton degli associati saranno svolte dal Vice Presidente Vicario.

Art. 9 – Il Segretario Generale Nazionale

1) Il Segretario Generale Nazionale eletto dalla Convention degli associati:

- a) è membro di diritto della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale dove partecipa con diritto di voto;
- b) presiede e convoca, senza diritto di voto, le riunioni del Consiglio Nazionale delle Regioni, con funzione di verbalizzante;
- c) al Segretario Generale Nazionale spetta il diritto di voto in seno al Consiglio Nazionale delle Regioni nel caso in cui rivesta anche cariche di categoria.

2) il Segretario Generale Nazionale unitamente al Presidente Nazionale i seguenti compiti:

- a) l'aggiornamento e la tenuta del libro cassa e dei partitari delle entrate e delle uscite e delle voci patrimoniali della Sede Nazionale, laddove a tanto sia delegato dal Presidente Nazionale;
- b) la conservazione e la tenuta di tutti i libri e registri, schedari, documenti contabili ed ogni altro atto della Confederazione, laddove sia a ciò delegato dal Presidente nazionale;
- c) La conservazione e l'aggiornamento del libro delle adunanze del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) la tenuta e la cura del protocollo e della relativa corrispondenza della Confederazione;
- e) La tenuta del C.E.D. Confederale che è operativamente dislocato in Salerno, presso il "Centro Assistenza Tecnica C.A.T. CIDEC s.r.l."

3) Il Segretario Generale Nazionale, in caso di morte, dimissioni o totale inattività protratta e documentata oltre i 90 giorni consecutivi sarà dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento della Giunta Esecutiva Nazionale la quale contestualmente provvederà a nominare il sostituto il quale resterà in carica sino alla celebrazione della prossima Convention degli associati.

4) Il Segretario Generale Nazionale può essere anche nominato Direttore della Sede Nazionale.

Art. 10 – La Giunta Esecutiva Nazionale

1) La Giunta Esecutiva Nazionale è organo della Confederazione CIDEC ed è composta da 5 membri. Ne fanno parte di diritto il Presidente Nazionale che la convoca e presiede, il Vice Presidente Vicario Nazionale, il Segretario Generale Nazionale; il Vicepresidente nominato dal Consiglio Nazionale delle Regioni e il Vicepresidente nominato dal Consiglio Nazionale delle Categorie;

2) hanno facoltà di intervenire e possono partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale senza diritto di voto il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, ma con facoltà di esprimere i loro orientamenti solo sui punti posti all'ordine del giorno della seduta.

3) la Giunta Esecutiva Nazionale si riunisce ogni qualvolta se ne ravveda la necessità ed è convocata dal Presidente Nazionale senza particolari formalità.

4) Compete alla Giunta Esecutiva Nazionale:

a) l'attuazione e l'esecuzione delle direttive di indirizzo politico del Consiglio Nazionale delle Regioni e del Consiglio Nazionale delle Categorie;

a) la nomina del Direttore dell'organo di stampa e di qualsiasi altro organo di comunicazione della Confederazione;

b) predisporre regolamenti, convenzioni quadro della Confederazione;

c) determinare entro il 30 giugno di ogni anno l'importo della quota associativa per l'anno successivo

d) ratificare gli atti presidenziali;

e) adottare i provvedimenti di cui all'art. 13 comma 5 dello Statuto;

f) approvare i bilanci confederali CIDEK;

g) approvare i regolamenti di attuazione del presente statuto che assumeranno efficacia vincolante rispetto agli statuti dei comitati regionali e delle federazioni territoriali.

h) determinare annualmente il numero dei componenti del Consiglio Nazionale delle Regioni.

5) Le deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale sono assunte con la maggioranza semplice dei voti ed in caso di parità il voto del Presidente sarà decisivo.

6) Essa rimane in carica contemporaneamente al Presidente Nazionale.

Art. 11 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Consiglio Nazionale delle categorie ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non iscritti alla Confederazione, che siano in possesso di comprovate conoscenze giuridiche. I supplenti hanno diritto di voto quando sostituiscono componenti effettivi.

2) La qualità di Componente del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica Confederale.

3) Al Collegio Nazionale dei Probiviri sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

a) la vigilanza sull'osservanza dello Statuto, degli altri atti interni e delle deliberazioni degli organi nazionali della Confederazione;

b) l'intervento conciliativo sulle controversie tra gli associati e l'organizzazione nazionale;

c) esprimere, se richiesto, pareri sugli atti che promanano dagli organi della Confederazione;

d) pronunciarsi sui ricorsi da parte degli associati, avverso i provvedimenti disciplinari comminati dal Presidente Nazionale.

4) Quale massimo organo di giustizia, va adito dopo le pronunce degli omonimi Collegi dei Probiviri Territoriali e Regionali se ed in quanto esistenti.

5) Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, può partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere orientamenti vincolanti tecnicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

6) In caso di dimissioni o decadenza per tre assenze ingiustificate alle riunioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, subentreranno i supplenti nell'ordine di lista, i quali restano in carica fino alla celebrazione della prossima Convention.

7) Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori emanati dal Presidente Nazionale a maggioranza dei componenti, con provvedimento scritto, motivato e comunicato all'interessato ed alla Sede Nazionale.

8) Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha la facoltà, indipendentemente da ogni istanza di parte di valutare quei comportamenti assunti dagli associati a qualsiasi livello e qualsiasi carica ricoprono, che, anche se non rientranti in fattispecie previste e sanzionate dalle norme del C.P., comunque arrechino danno all'onorabilità, all'immagine ed alla credibilità della Confederazione e che per ciò saranno sanzionati, in questo caso, con i provvedimenti di cui all'art. 19 comma 1 sub a) .

9) Il Collegio Nazionale dei Probiviri può essere revocato, per giusta causa, solo dal Consiglio Nazionale delle Categorie, ricorrendo fatti gravi e documentati.

Art. 12 – Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio Nazionale delle Categorie ed è composto da tre membri effettivi (di cui uno è il Presidente del Collegio) e due supplenti, anche non iscritti alla Confederazione e comunque con comprovate conoscenze di natura economica. I supplenti hanno diritto di voto quando sostituiscono componenti effettivi.

2) La qualità di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica Confederale.

3) Al Collegio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) controlla la regolarità dell'andamento della gestione economica di tutti i settori CIDEDEC all' uopo ha piena facoltà di prendere visione, anche senza preavviso, di tutti i documenti presenti in qualsiasi sede CIDEDEC e relaziona alla Giunta Esecutiva Nazionale sulla corrispondenza dei fatti, atti ed operazioni poste in essere, alle scritture contabili, inoltre presentando una propria relazione sulla situazione di bilancio della Confederazione;

b) Il Collegio quando accerti gravi irregolarità nella gestione contabile annota le stesse nel libro verbali del Collegio e trasmette il relativo verbale al Presidente Nazionale.

c) procedere alle verifiche periodiche ex art. 2403 c.c. e si riunisce almeno una volta all'anno per la relazione sulla situazione di bilancio.

4) Il Presidente del Collegio, può partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

5) In caso di dimissioni o decadenza per tre assenze ingiustificate alle riunioni del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, subentreranno i supplenti nell'ordine di lista, i quali restano in carica fino alla celebrazione del prossimo Congresso

6) Il Collegio delibera con il voto della maggioranza semplice dei suoi componenti.

7) Il Collegio può essere revocato, per giusta causa, solo dal Consiglio Nazionale delle Categorie, ricorrendo fatti gravi e documentati.

Art. 13 – Patrimonio, bilancio e contabilità

1) La Confederazione provvede al fabbisogno di spesa per l'organizzazione e per l'attuazione delle proprie finalità con un fondo associativo costituito da:

a) quote di iscrizione e associative;

b) contributi, a qualunque titolo erogati, di Enti Pubblici e Privati;

c) contributi di Organismi Europei ed Internazionali;

d) liberalità, lasciti e donazioni;

e) rinuncia dei crediti per quote associative, delle altre strutture dell'organizzazione nei confronti della Sede Nazionale.

2) L'esercizio finanziario Confederale coincide con l'anno solare, durante il quale ogni operazione di spesa o di investimento potrà essere effettuata nei limiti del bilancio di previsione.

3) Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta Esecutiva Nazionale si riunisce in sessione di bilancio per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno successivo, entrambi accompagnati dalla relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 14– Organizzazione Regionale

1) Sono di competenza del Consiglio Nazionale delle Regioni e dei singoli Presidenti di Regione:

a) curare le periodiche riunioni tra i Presidenti dei Comitati Regionali, almeno una volta all'anno, o quando se ne ravvisi la necessità;

b) vigilare a livello territoriale sull'effettiva attuazione dell'indirizzo politico sindacale della Confederazione;

c) vigilare, a livello territoriale, sull'attuazione delle direttive ed ai regolamenti della Giunta Esecutiva Nazionale;

d) relazionare senza indugio il Presidente Nazionale su comportamenti contrari all'interesse Confederale tenuti da organi territoriali sotto la loro responsabilità;

e) promuovere o farsi promotore su richiesta di uno o più Comitati Regionali, di accordi in materia politico sindacale tra i Comitati Regionali e gli organismi nazionali ed internazionali nelle materie e nei settori di particolare rilevanza con riferimento alla macroarea di appartenenza e che non siano comunque in contrasto con l'indirizzo politico sindacale della Confederazione;

f) promuovere o farsi promotore su richiesta di uno o più Comitati Regionali, di accordi in materia politico sindacale tra i vari Comitati Regionali e gli locali nelle materie e nei settori di particolare rilevanza, e che non siano comunque in contrasto con l'indirizzo politico sindacale della Confederazione.

2) Alle riunioni dei Presidenti dei Comitati Regionali partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale Nazionale.

3) Sono organi necessari dei Comitati Regionali:

a) Il Presidente Regionale;

b) Il Vice Presidente Regionale;

c) Il Segretario Generale Regionale;

d) La Giunta Esecutiva Regionale.

5) le cariche di Presidente Regionale, di Vice Presidente Regionale, di Segretario Generale Regionale sono compatibili e non comportano decadenza dalla assunzione di contemporanee cariche in seno al Consiglio Nazionale delle Regioni.

I Comitati Regionali:

1) I Comitati Regionali, sono dotati di piena autonomia e sono costituiti dalle Federazioni territoriali a qualunque livello limitrofo costituite nell'ambito della stessa Regione, e sono regolati da un proprio Statuto che si adegua e rende compatibile con il presente statuto. Il presente statuto nazionale prevarrà in caso di contrasto tra norme degli statuti regionali.

2) Il Presidente Regionale è eletto dai Presidenti delle Federazioni territoriali appartenenti alla medesima regione, mentre gli ulteriori organi, se statutariamente previsti, sono eletti dai delegati nominati delle Federazioni territoriali appartenenti alla medesima regione.

3) Nelle regioni in cui non è ancora presente il Comitato Regionale, sarà nominato un delegato dal Presidente Nazionale scelto tra gli iscritti appartenenti alla regione di riferimento o tra i dirigenti

iscritti nel Ruolo Nazionale Annuale dei Dirigenti CIDEDEC, con il compito, di convocare il Congresso Regionale per la nomina delle cariche e per l'approvazione dello Statuto Regionale.

4) Il Presidente Nazionale, su proposta del Segretario Generale Nazionale, può accorpare più Regioni in un unico Comitato Regionale.

Non potranno essere accorpati Comitati Regionali con un numero di associati pari o superiore a 500.

Art. 15– Organizzazione territoriale

1) Le Federazioni territoriali a qualunque livello limitrofo costituite sono dotate di piena autonomia e devono dotarsi di un proprio Statuto che si adegua e rende compatibile con il presente statuto che prevarrà in caso di contrasto tra norme.

Art. 16 – Le Associazioni esterne aderenti

1) Il rapporto di adesione di una Associazione esterna alla CIDEDEC è sottoscritto dal Presidente Nazionale previa approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale.

2) I rapporti di adesione sono regolati in base agli accordi con gli organismi che di volta in volta presentino domanda di adesione alla CIDEDEC.

Art. 17 – Le Federazioni di Categoria

1) Ogni Federazione Nazionale di Categoria può essere costituita su richiesta di un Rappresentante della categoria accreditato dal Presidente Nazionale.

2) Il Rappresentante accreditato dal Presidente Nazionale o in mancanza il Presidente Nazionale stesso convocano la Costituente Nazionale per la nomina degli organi e per l'approvazione dello statuto.

3) I rappresentanti delle Federazioni di Categoria compongono il Consiglio Nazionale delle Categorie.

4) Le Federazioni di categoria sono dotate di un proprio statuto che si adegua e rende compatibile con il presente statuto nazionale. Lo statuto nazionale prevarrà in caso di contrasto tra norme con gli statuti delle Federazioni di categoria.

Art. 18 – Provvedimenti disciplinari e ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri

1) L'associato o l'associazione aderente che viene meno ai doveri verso la Confederazione e che violi la Legge e lo Statuto, a seconda della gravità della mancanza, incorre nelle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo;
- b) il biasimo scritto;
- c) la sospensione da una o più cariche di cui è investito;
- d) l'espulsione dall'organizzazione Confederale.

2) Gli interventi sanzionatori sono comminati dal Presidente Nazionale che, accertata l'infrazione, adotta provvedimento debitamente motivato, comunicandolo per iscritto all'interessato.

3) Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri nel termine perentorio di 15 giorni dalla sua comunicazione.

4) Il ricorso e/o l'appello avverso i provvedimenti dei Collegi Provinciali e Regionali, deve essere presentato per iscritto e depositato in triplice originale presso la Sede Nazionale, pena la

improcedibilità del ricorso stesso. Il ricorso deve, altresì, essere correlato a pena di inammissibilità, dalla documentazione necessaria per la decisione.

5) La decisione finale del Collegio Nazionale dei Probiviri dovrà essere resa entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso e/o appello, costituisce un lodo arbitrale irrituale e pertanto con l'iscrizione alla Confederazione si accetta espressamente tale clausola compromissoria con l'accettazione del presente Statuto.

6) Il provvedimento sanzionatorio è efficace trascorsi 15 giorni dalla comunicazione senza che sia stato proposto ricorso al competente Collegio dei Probiviri

7) La presentazione del ricorso, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, al competente Collegio dei Probiviri, e gli eventuali ulteriori ricorsi al Collegio Regionale e Nazionale sospendono gli effetti del provvedimento sanzionatorio fino alla pronuncia del Collegio stesso.

8) Sono a carico di colui che intende adire il Collegio Nazionale dei Probiviri le spese della procedura quantificate secondo le tariffe forensi vigenti alla data della presentazione della istanza.

Art. 19– Commissariamenti delle sedi territoriali

1) In presenza di fatti e comportamenti che possano compromettere la stabilità dell'organizzazione l'onorabilità della Confederazione a qualunque livello territoriale e confederale, il Presidente Nazionale può, sciogliere gli organi elettivi territoriali, nominando in loro sostituzione un Commissario Straordinario del quale determina i compiti e la durata. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Il Presidente Nazionale, laddove ricorrano fatti e comportamenti tali da compromettere la stabilità della organizzazione e la onorabilità della Confederazione può provvedere alla sostituzione di uno o più tra i Vice Presidenti Nazionali e il Segretario Generale Nazionale, con la nomina di uno o più Commissario Straordinario che assume tutti i poteri relativi alla funzione commissariata. Avverso tale provvedimento, immediatamente esecutivo, è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

2) Il ripristino delle condizioni di regolarità organizzativa delle strutture commissariate è disposto dal Presidente Nazionale, vista la relazione scritta presentata dal Commissario Straordinario entro il termine di scadenza di tale incarico. Il Commissario Straordinario assume tutti i poteri relativi alla funzione commissariata, inclusa la rappresentanza legale e negoziale e la funzione deliberativa degli organi sciolti.

3) Il Presidente Nazionale può sostituire in qualsiasi momento il Commissario Straordinario.

4) Su richiesta scritta e motivata del Commissario Straordinario la durata dell'incarico può essere prorogata dal Presidente Nazionale.

5) Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono soggetti alla successiva ratifica della Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 20 Destinazione del patrimonio

1) In caso di scioglimento della Confederazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a soggetti "no profit" della Confederazione.

Art. 21 Disposizioni generali, transitorie e finali

1) L'iniziativa giudiziaria sia penale che civile per fatti riguardanti i rapporti interni alla Confederazione può essere esercitata solo dopo aver adito il Collegio dei Probiviri ad ogni livello di

competenza. La violazione del presente dispositivo comporta l'adozione, da parte del Presidente Nazionale, di uno dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 19 del presente Statuto. Se tale norma è violata da un organismo territoriale si applicherà la sanzione prevista dall'art. 20 del presente Statuto.

2) In presenza di una o più nomine e/o cariche incompatibili tra loro, l'interessato è obbligato ad esercitare l'opzione per una di esse entro 30 giorni dal loro apprendimento o dalla data di comunicazione scritta da parte di chiunque vi abbia interesse. Se l'interessato omette di esercitare l'opzione prevista esso decadrà automaticamente dalla carica assunta per prima.

3) I precedenti statuti e regolamenti di attuazione adottati dalla Confederazione si intendono espressamente revocati.

4) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile.

6) Il presente Statuto approvato dal tredicesimo Congresso Nazionale della C.I.D.E.C. entra immediatamente in vigore onde consentire alla CIDEDEC l'assunzione del nuovo organigramma confederale, salvo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione.

6) Il Congresso attribuisce al Presidente Nazionale espresso mandato per l'espletamento di tutte le formalità e gli adempimenti di legge che si rendessero necessari per la regolarizzazione e la registrazione del presente statuto.

Disposizioni di attuazione

Art. 1) Il XIII Congresso Nazionale della CIDEDEC è convocato e si svolgerà secondo le previgenti regole statutarie.

Art. 2) appena approvato il presente statuto entrerà immediatamente in vigore e sarà immediatamente esecutivo, salvo le seguenti eccezioni che regolano il periodo di transizione:

- l'art. 6 n. 2 entrerà in vigore il giorno 01.01.2012;
- Il Presidente Nazionale è onerato di indicare, laddove non già eletti, i Presidenti Regionali che dovranno essere eletti o sostituiti da altro, con assemblee regionali *ad hoc* da tenersi entro e non oltre il 31.12.2012; nel caso in cui una regione non svolga detta assemblea nel termine del 31.12.2012 si intenderà confermato Presidente Regionale quello nominato dal Presidente Nazionale;
- l'art. 10 comma 1 entra in vigore il 01.03.2013, sino ad allora la Giunta Esecutiva Nazionale è composta dal Presidente, dal Vicepresidente vicario e dal Segretario Nazionale. All'atto della elezione degli ulteriori componenti previsti dal presente statuto essi entreranno a far parte della Giunta Esecutiva Nazionale.
- Tra il 01.01.2013 ed il 28.02.2013 devono essere convocati rispettivamente dal Segretario Generale Nazionale e dal Vice Presidente Vicario Nazionale, il Consiglio Nazionale delle Regioni ed il Consiglio Nazionale delle Categorie per la nomina di un Vicepresidente Nazionale cadauno, che sarà anche membro della Giunta Esecutiva Nazionale.
- Fino alla costituzione del Consiglio Nazionale delle Regioni e del Consiglio Nazionale delle Categorie restano in carica il Consiglio Nazionale composto di 35 membri oltre ai supplenti, il Collegio Nazionale dei Probiviri composto da tre membri effettivi (di cui uno presidente e due supplenti) ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi (di cui uno presidente e due supplenti), organi tutti da eleggersi nel corso del XIII Congresso Nazionale della CIDEDEC, con i medesimi poteri, ad esclusione di quelli che il presente statuto attribuisce alla Giunta Esecutiva Nazionale, al Segretario generale nazionale, al Vicepresidente vicario nazionale ed al Presidente nazionale. I componenti degli indicati organi (Consiglio Nazionale, Collegio Nazionale dei Probiviri e Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, decadranno dalla carica in data 31.12.2012,

ovvero, prima di tale data laddove vi sia l'insediamento dei componenti eletti del Consiglio Nazionale delle Regioni e del Consiglio Nazionale delle Categorie per quanto di loro competenza.

-Per tutta la durata in carica del Consiglio Nazionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del previgente statuto nazionale, la convocazione dell'organo spetta esclusivamente al Presidente Nazionale che lo presiederà e ne determinerà l'ordine del giorno.